



20943<sup>C.I.</sup>.18

**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

MARIA CRISTINA GIANCOLA	Presidente
MARCO MARULLI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere - Rel.
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere

Appalto opere  
pubbliche - ATI -  
Fallimento della  
mandataria

Ud. 08/05/2018 CC  
Cron. 20943  
R.G.N. 22805/2014

**ORDINANZA**

sul ricorso 22805/2014 proposto da:

Mo.te.co. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in

giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Anas S.p.a., Felice, Franco, Fallimento Sar.co.bit.  
S.r.l.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 468/2013 della CORTE D'APPELLO di  
CAGLIARI, depositata il 01/07/2013;

CRD  
241  
2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

### **FATTI DI CAUSA**

Il Tribunale di Cagliari ha dichiarato l'ATI, rappresentata dalla mandataria società Sarcobit, obbligata a tenere l'ANAS indenne da quanto dovuto in favore di Giovanni Andrea (cui sono subentrati gli eredi Franco e Felice per risarcimento del danno da occupazione acquisitiva di aree di sua proprietà in agro di San Sperate e per altro titolo.

Il giudizio di appello è stato interrotto per il fallimento della Sarcobit e riassunto dall'ANAS nei confronti del Fallimento e della società mandante MOTECO, la quale ha eccepito l'inammissibilità della riassunzione nei suoi confronti in un giudizio al quale era rimasta estranea e dedotto l'insussistenza di una vicenda successoria tra essa e la mandataria Sarcobit.

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 1 luglio 2013, ha confermato la sentenza impugnata, tranne che per la parte relativa all'indennità di occupazione illegittima, dopo avere rigettato la preliminare eccezione della MOTECO. In particolare, ha ritenuto che quest'ultima non poteva considerarsi estranea al giudizio, avendovi partecipato la propria mandataria, quale rappresentante dell'ATI; che, a seguito dello scioglimento dell'ATI, la Sarcobit aveva perduto i poteri di rappresentanza processuale della mandante; che la stazione appaltante (ANAS) poteva far valere le proprie pretese fondate sul contratto di appalto direttamente nei confronti della mandante, proseguendo il giudizio nei suoi confronti e impugnando la sentenza, opponibile alla mandante in quanto emessa nel giudizio nel quale la capogruppo era stata parte; pertanto, la MONTECO era obbligata a

9,

tenere indenne l'ANAS dalle conseguenze della sentenza di primo grado verso gli eredi .

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la MONTECO, notificato all'ANAS e agli / i quali non hanno svolto difese.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con un unico motivo la ricorrente MONTECO ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della legge n. 584 del 1977, 22 ss. del d. lgs. n. 406 del 1991, 78 e 81 legge fall., 75, 77, 81, 110, 111, 299 ss. c.p.c., 2909 e 2043 c.c., per avere ritenuto che, a seguito del fallimento della mandataria Sarcobit, l'ANAS avesse correttamente riassunto il giudizio nei propri confronti, quale mandante, mentre essa non aveva titolo per partecipare ad un giudizio al quale era rimasta estranea e non era succeduta alla mandataria fallita.

Il motivo è fondato nei seguenti termini.

Come è noto, il fallimento della società capogruppo - cui spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del d.lgs. n. 406 del 1991 - determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 legge fall.; l'amministrazione aggiudicatrice, a norma dell'art. 25, comma 1, del d. lgs. cit., ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia di suo gradimento e costituita mandataria nei modi previsti dall'art. 23, ovvero di recedere dall'appalto. E' anche noto che, a seguito del fallimento della capogruppo, la curatela fallimentare è legittimata a riscuotere dal committente il corrispettivo per la quota corrispondente alla parte dei lavori appaltati di sua spettanza (Cass. n. 23894/2013) e,

analogamente, l'impresa mandante è legittimata ad agire in proprio e ad impugnare (Cass. n. 1396/2003) nei confronti del committente per la riscossione della quota ad essa riferibile dei crediti nascenti dall'appalto (Cass. n. 973/2017, n. 3810/2010).

La questione che si pone nel caso in esame è tuttavia diversa, cioè riguarda la possibilità che, emessa sentenza del tribunale di condanna dell'ATI, rappresentata dalla mandataria Sarcobit, a tenere indenne la committente ANAS da quanto dovuto a terzi, e fallita la mandataria nel corso del giudizio di appello, questo possa essere riassunto dall'ANAS nei confronti della mandante MOTECO, rimasta fino ad allora estranea al giudizio, al fine di obbligarla a rivalere il committente verso i terzi per le conseguenze dell'appalto eseguito dall'ATI. In altri termini, si tratta di verificare se la MOTECO debba rispondere non per la quota corrispondente ai lavori appaltati la cui esecuzione era di sua spettanza in base all'accordo di associazione temporanea (l'art. 23, comma 9, d. lgs. n. 406 del 1991 prevede che il soggetto appaltante "può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti"), ma per le obbligazioni (anche di manleva verso la committente) assunte dall'ATI, quale rappresentata dalla capogruppo Sarcobit fallita.

Per giustificare questa conclusione si dovrebbe considerare la mandante come successore della mandataria fallita, quindi in tale veste legittimata a rappresentare l'ATI. Una simile possibilità si deve escludere non solo perché non prevista dalla legge, ma perché distonica dal punto di vista sistematico.

Il fallimento determina lo scioglimento del rapporto di mandato e dell'appalto, escludendosi la configurabilità di una successione alla mandataria dell'impresa mandante (cfr. Cass. n. 3750/2012, n. 18553/2006). Quest'ultima ha solo titolo per rispondere verso la

committente dei debiti (e per azionare i crediti) originati dal suo apporto esclusivo in relazione ai lavori di sua spettanza, ma non è stato questo lo scopo della evocazione della MONTECO nella fase di riassunzione del giudizio. Inoltre, se la società capogruppo, come è pacifico, è il solo soggetto legittimato a stare in giudizio dal lato attivo pure per le imprese associate, le quali non sono legittimate ad intervenire nel giudizio promosso dalla capogruppo (Cass. n. 17411/2004), non è chiaro come, una volta fallita quest'ultima e sciolto il rapporto di mandato, si possa configurare una successione delle mandanti alla capogruppo perché rispondano individualmente delle obbligazioni imputabili all'ATI.

In conclusione, la MONTECO non era legittimata a stare nel processo da altri avviato per rispondere di obbligazioni, proprie dell'ATI, eccedenti quelle per le quali essa era tenuta a rispondere sul piano sostanziale, cioè in relazione alla quota dei debiti (e crediti) riferibili alla parte dei lavori appaltati di sua spettanza.

La sentenza impugnata è quindi cassata senza rinvio in relazione al capo decisorio riguardante il rapporto processuale instaurato nei confronti della MONTECO. Le spese dei giudizi di appello e di cassazione sono compensate, in considerazione della novità e complessità delle questioni esaminate.

#### **P.Q.M.**

La Corte cassa la sentenza impugnata e compensa le spese dei giudizi di appello e di cassazione.

Roma, 8 maggio 2018.

Il Presidente

